Statuto

Art. 1 - **Costituzione e Denominazione**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata " COMPAGNIA BARBAROSSA DANZA" con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele n° 251, con durata illimitata.

Art. 2- **Scopi e finalità**

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro, ha per finalità lo sviluppo della pratica e della didattica dello sport in generale e della danza contemporanea in particolare, sia a livello agonistico che ricreativo e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive imposte dalla Legge e dal CONI, nonché a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà._Scopo dell'Associazione è quindi promuovere e diffondere lo sport, ed in particolare la danza contemporanea, sia a livello agonistico che ricreativo, mediante l'organizzazione di attività sportive e lo svolgimento di attività didattica attraverso la formazione, lezioni, seminari, workshop ed attività di spettacolo. A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro gestire impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, promuovere e organizzare manifestazioni ed attività sportiva, didattica, ricreativa e culturale sia all'interno che all'esterno degli impianti gestiti, avvalendosi anche di collaboratori esterni (allenatori, dimostratori, insegnanti di danza , conferenzieri, coreografi, fotografi ecc.), per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva ed anche di musicisti ed artisti che possono essere utili alla didattica per la formazione di danza contemporanea. L'associazione potrà altresì attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro, stipulare accordi e convenzioni con altre Associazioni o Società aventi scopo analogo o complementare al proprio.

Art. 3 – **Risorse e Patrimonio**

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto le risorse ed il patrimonio dell'Associazione necessari per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività derivano da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

d)eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e/o postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4 – **Associati**

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di voler condividere gli scopi istituzionali;

3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in: a) associati fondatori; b) associati ordinari;
Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono associati ordinari tutti gli altri. Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di associato si perde: a) per decesso; b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5 – **Organi sociali**
Sono organi dell'Associazione. a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

a) Assemblea degli associati - L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

b) - Consiglio Direttivo - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o due consiglieri , subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri , il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario tesoriere scegliendolo anche tra i soci non consiglieri. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00026442
00004856
4578-00087
IDENTIFICATIVO
00004791
W15G8D01
21/08/2020 08:13:04
ACC9D3D2F71F917D
0118D999925443
01 18 09992 544 3

contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Sono compiti del Consiglio direttivo: a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati; b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione; c) adottare provvedimenti disciplinari; d) compilare il rendiconto contabile; e) fissare la quota ordinaria di ammissione; f) stabilire eventuali quote suppletive; g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario; h) nominare comitati o commissioni interne; i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti; j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; k) redigere il regolamento al fine della gestione interna;

Art.6 - **Attribuzioni del Presidente**
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza , le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art.7 **Rendiconto contabile**
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione economico – e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 8 **Fondo Comune**
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 9 **Divieto di distribuzione di utili**
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 **Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo**
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 11 **Modifiche allo statuto e scioglimento**
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 12 **Norme di rinvio**
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.